

LA PENSIONE DI INABILITA'

Iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug

Questi dipendenti possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute disposto su richiesta del dipendente o del datore di lavoro se viene riscontrata una delle seguenti condizioni:

- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica ospedaliera istituita presso l'Asl;
- inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica ospedaliera istituita presso l'Asl.

L'iscritto che cessa dal servizio per inabilità al lavoro non dipendente da causa di servizio, consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se ha maturato almeno:

- 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, in presenza di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, in presenza di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Iscritti alla Cassa Stato

Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto a pensione di inabilità se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). Il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla cessazione.

Come si ottiene

La domanda va presentata all'Inps, senza limiti di tempo.

La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematizzata; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell'Inps ed essere in possesso del PIN (vedi Sezioni di riferimento – Servizi in linea).

La documentazione necessaria per l'accertamento del diritto alla prestazione è la seguente:

- il verbale di visita medico-collegiale attestante lo status d'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, o di inabilità alle mansioni svolte;
- la delibera di collocamento a riposo per inabilità.

Per gli iscritti alle Casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug la visita medico-collegiale comprovante lo stato di inabilità deve essere richiesta entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro (articolo 7 legge 379 del 1955).

Decorrenza

Per le pensioni d'inabilità, l'erogazione del trattamento decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Durata della prestazione

La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato.

La prestazione è reversibile in favore dei superstiti aventi diritto (vedi sezione "Pensione ai superstiti")

LA PENSIONE DI INABILITA' AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 335/1995

La pensione diretta di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95, introdotta per i dipendenti pubblici a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore dei cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età (previsto per il collocamento a riposo) nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo. Per decorrenze della pensione successiva al primo gennaio 2012, a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per le anzianità contributive maturate dal 2012, la maggiorazione di cui sopra viene sempre calcolata secondo le regole del sistema contributivo ossia fino al compimento del sessantesimo anno di età. In ogni caso l'anzianità contributiva complessiva non potrà superare i 40 anni e l'importo della pensione d'inabilità non potrà superare l'80% della base pensionabile, né, nei casi in cui l'istituto della pensione di privilegio sia ancora vigente (personale militare e assimilato e residuale per la restante categoria del personale pubblico), l'ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato nel caso che l'infermità fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A chi si rivolge

Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti al fondo esclusivo ex Inpdap dell'Inps.

Requisiti di accesso

La concessione della pensione d'inabilità (art. 2 comma 12 L. 335/1995) è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio ; questo tipo di pensione è infatti incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.

Per chiedere la concessione della pensione di inabilità è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità.

La facoltà di richiedere la pensione di inabilità è garantita solo all'interessato, mentre non hanno questa possibilità i suoi superstiti. La pensione di inabilità può però diventare un trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall'iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano in maniera postuma lo stato di inabilità del defunto prima di conferire il trattamento di reversibilità ai superstiti.

Come si ottiene

La domanda deve essere presentata all'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, oppure presso l'Inps nel caso venga richiesta successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio. Nel caso di presentazione dell'istanza dopo la cessazione, occorre verificare i requisiti contributivi sopra specificati.

La domanda, inoltre, deve essere corredata da un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) in cui viene attestata l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Se l'interessato è in attività di servizio, l'ente o l'amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l'istruttoria all'Inps.

In funzione dell'ente o amministrazione di appartenenza l'accertamento dello status di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:

- alla commissione medico-ospedaliera (Cmo);
- a una commissione medica dell'Asl;
- alla Commissione medica di verifica.

Durata della prestazione

La prestazione è vitalizia, salvo revoca per esito negativo nel caso di eventuale revisione dello stato inabilitante.

Decorrenza

Il trattamento decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Se invece la domanda è stata presentata dopo la fine del rapporto di lavoro la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.